

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: 104_SERVIZIO 04 - REGISTRO DELLE IMPRESE 19/08/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

« ATTIVITA' ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA » N. 16

**OGGETTO : CANCELLAZIONE DI N. 69 IMPRESE INDIVIDUALI PER CUI
RISULTA ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IL
DECRETO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO E NON OPE-
RATIVE – ART. 2190 CODICE CIVILE**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTI l'articolo 8, L n 580/1993 e il regolamento attuativo adottato con DPR n 581/1995;

RICHIAMATO l'art. 2190 codice civile ove è previsto che *«se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto»;*

RICHIAMATO il "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative" approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e in particolare l'art. 9 rubricato "procedibilità senza contraddittorio" ove al comma 3 è previsto che *«Il responsabile dell'ufficio predispone, senza contraddittorio, il provvedimento finale nel caso di cancellazione di impresa individuale in presenza di sentenza di chiusura di fallimento o della liquidazione giudiziale, nonché nel caso di cancellazione di unità locali di imprese con sede fuori provincia che siano state dichiarate fallite e nel caso di cancellazione di società in presenza di sentenza di chiusura di fallimento quando il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006»;*

RICHIAMATO l'art. 40 del DL 16/07/2020, n. 76 (pubblicato in GU RI SG n. 178 del 16/07/2020), dove al primo comma è previsto: *«1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.»;*

ESAMINATE le posizioni relative alle imprese individuali di cui all'elenco allegato,

che costituisce parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATA l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento in cui precedenza dichiarato per dette imprese individuali;

VERIFICATA la non operatività di dette imprese, per cui risulta omesso il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Vicenza da oltre tre anni e la comunicazione all'Agenzia delle entrate di chiusura della PIVA per le attività d'impresa a suo tempo dichiarate;

VERIFICATO che dette imprese non hanno comunicato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale-PEC;

ACCERTATO che non è stata presentata dal titolare dell'impresa la domanda di cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese stante la non operatività della stessa;

RITENUTO di procedere alla cancellazione delle predette imprese individuali senza apertura del contraddittorio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Camerale dianzi citato;

RICHIAMATI gli articoli 8, comma 2, della legge n 241/1990 e 8 del Regolamento Camerale citato, in base ai quali la comunicazione del provvedimento finale del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l'elevato numero dei destinatari, può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo camerale, tenuto con modalità telematiche ai sensi dell'art. 32 L n 69/2009;

ACCERTATA la regolarità tecnico – amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente, la regolarità contabile e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

- di cancellare n. 69 imprese individuali incorse in procedura fallimentare attualmente conclusa, stante l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento comunicato dal Tribunale competente, e non più operative, individuate nell'elenco allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione.
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo camerale per 30 giorni;
- di ricordare che entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo camerale i titolari delle imprese individuali, individuate nell'elenco allegato, possono proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese, nominato presso il Tribunale di Vicenza, contro il presente provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 2190 codice civile e 40, comma 1, DL n 76/2020 – L 120/2020.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

Conservatore del Registro delle Imprese

(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni